



CITTÀ DI LODI

Piazza Broletto, 1 - 26900 Lodi

Sito Istituzionale: www.comune.lodi.it - PEC: comunelodi@legalmail.it

Centralino 0371.4091

C.F. 84507570152 - P.I. 03116800156

**SEGRETARIO GENERALE
EQ - COMANDANTE POLIZIA LOCALE**

ORDINANZA SINDACALE NUMERO 7 DEL 13/10/2023

OGGETTO: DIVIETO TEMPORANEO DI SOMMINISTRAZIONE, VENDITA PER ASPORTO E DETENZIONE DI BOTTIGLIE E CONTENITORI DI VETRO O IN LATTINA, NELLE GIORNATE DEL 14 E 15 OTTOBRE 2023

IL SINDACO

PREMESSO che ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. n. 267/2000, il Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, può adottare ordinanze contingibili ed urgenti dirette a prevenire e contrastare situazioni di pregiudizio della vivibilità urbana e degrado del territorio, nonché a tutelare l'ambiente e il patrimonio culturale in occasione di specifici eventi;

CONSIDERATO che in occasione della manifestazione denominata "Raduno del 2° Raggruppamento alpini" che si svolgerà a Lodi nei giorni 14 e 15 ottobre 2023 è previsto uno straordinario afflusso di persone, potrebbero verificarsi situazioni di pericolo determinate da frequentatori che acquistano o detengono bevande da consumare in strada e successivamente abbandonano i contenitori su area pubblica con pregiudizio al decoro urbano e ambientale e danno alla sicurezza urbana, alla pubblica incolumità in quanto possono costituire oggetti contundenti atti ad offendere;

RILEVATA la necessità di assicurare una serena e civile convivenza, nonché regolare il comportamento al fine di tutelare la tranquillità sociale, la qualità della vita e la salute dei cittadini, rimuovendo nel contempo le cause che impediscono la fruizione degli spazi pubblici;

RITENUTO pertanto di porre in essere azioni per tutelare la sicurezza delle persone, preservare l'ambiente e contribuire a creare le condizioni di una maggiore garanzia di ordine pubblico nell'area interessata dall'evento;

CONSIDERATO che nella riunione del Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza Pubblica presso la Prefettura- Ufficio Territoriale del Governo di Lodi del 05 ottobre 2023 si è convenuto sulla necessità di adottare un'ordinanza che possa fungere da strumento di prevenzione e utile deterrente dei comportamenti di cui sopra;

RITENUTO per le ragioni già esposte, sussistano le condizioni di contingibilità, strettamente correlate alle peculiarità di tempo e di luogo che caratterizzano il verificarsi degli eventi che il presente provvedimento intende contrastare, e di urgenza, si intende vietare:

- dalle ore 15,00 di sabato 14 ottobre 2023 alle ore 15,00 di domenica 15 ottobre 2023 la vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro o di metallo da parte dei pubblici esercizi, dei locali di pubblico spettacolo, di esercizi commerciali, attività artigianali e distributori automatici, nonché la detenzione di bevande in contenitori di vetro o di metallo da parte di chiunque sia presente nell'area sotto indicata;

- la somministrazione (intendendo consumo al tavolo o al banco) di alimenti e bevande di qualsiasi gradazione alcolica contenuti in bottiglie o contenitori in vetro o lattine, dalle 22,00 di sabato 14 ottobre 2023 alle 03,00 di domenica 15 ottobre 2023, a pubblici esercizi, locali pubblico spettacolo, esercizi commerciali, attività artigianali SOLO nei relativi plateatici e/o dehor autorizzati, nell'area sotto indicata;

VISTI:

- l'art. 50 del d.lgs. n. 267/2000 s.m. ed integrazioni;
- il Decreto del 5 agosto 2008 del Ministero dell'Interno;
- la legge n. 689/1981 e relativo regolamento di attuazione approvato con DPR n. 571/1982;
- l'art. 7-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale stabilisce le sanzioni per le violazioni dei regolamenti comunali ed alle ordinanze adottate dal Sindaco;
- il Regolamento comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni alle disposizioni dei regolamenti delle ordinanze comunali, approvato con delibera C.C. n.;

ORDINA

È VIETATA

dalle ore 15,00 di sabato 14 ottobre 2023 alle ore 15,00 di domenica 15 ottobre 2023 in occasione del raduno del 2° raggruppamento Alpini,

- 1) la vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro o di metallo da parte dei pubblici esercizi, dei locali di pubblico spettacolo, di esercizi commerciali, attività artigianali e distributori automatici;
- 2) la detenzione di bevande in contenitori di vetro o di metallo.

E' consentita la sola detenzione e consumo di bevande contenute in bottiglie/contenitori di plastica o di cartone private del tappo.

I divieti di cui ai punti 1) e 2) si applicano nella zona delimitata dalle seguenti vie (perimetro incluso): Via Cavallotti (ponte Napoleonico) via Mattei, piarda Ferrari, via Vecchio Bersaglio, via del Capanno, viale Milano (da via Cadamosto a p.le Tre Agosto), via Cadamosto, via Sforza,

via Colombo, viale Europa (da via Di Vittorio a via S. Angelo) via Di Vittorio, via Buoizzi, viale Giovanni XXIII, via S. D'Acquisto, via Giovanni XXIII, Via Tiziano Zalli, corso Mazzini (da via Zalli a p.le Zaninelli), via Secondo Cremonesi, Via Selvagreca, via Battaglia di Cassano.

3) la somministrazione (intendendo consumo al tavolo o al banco) di alimenti e bevande di qualsiasi gradazione alcolica contenuti in bottiglie o contenitori in vetro o lattine.

Il divieto di cui al punto 3) si applica dalle 22,00 di sabato 14 ottobre 2023 alle 03,00 di domenica 15 ottobre 2023, a pubblici esercizi, locali pubblico spettacolo, esercizi commerciali, attività artigianali SOLO nei relativi plateatici e/o dehor autorizzati, ubicati nella zona comprendente via Volturmo, corso Umberto, piazza Mercato, via Cavour, Piazza Vittoria, corso Vittorio Emanuele, piazza Castello, via Garibaldi, via Marsala, corso Roma, via Gaffurio, via Fissiraga, piazza San Lorenzo, viale Dalmazia, via San Bassiano, via Polenghi Lombardo, p.le Fiume, via dell'Acquedotto, via Dante, piazza Stazione, via Trento Trieste, via Nino Dall'Oro.

AVVISA

che, fatte salve le responsabilità civili e penali (art.650 c.p.), chiunque non osservi le disposizioni di cui alla presente ordinanza, se non già sanzionate da specifica normativa, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa di carattere pecuniario fino ad **euro 450,00**, oltre all'applicazione della misura cautelare del sequestro, finalizzato alla confisca amministrativa delle cose che formano o sono servite alla commissione dell'illecito amministrativo, in applicazione dell'art. 13 della Legge n. 689/1981.

AVVERTE

Avverso la presente ordinanza è ammesso in via alternativa ricorso gerarchico al Prefetto entro 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ovvero ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 giorni dalla pubblicazione, o in ulteriore alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Ai sensi dell'art. 18, della L. 689/81, il Sindaco è l'autorità competente alla quale potranno essere inoltrati scritti difensivi, secondo la procedura prevista dalla legge, avverso l'accertamento delle violazioni.

DEMANDA

Alla Polizia locale e agli organi di polizia le opportune attività di controllo per l'osservanza della presente Ordinanza.

DISPONE

Che alla presente Ordinanza venga data pubblicità attraverso l'affissione all'albo pretorio on-line e alla pubblicazione sul sito del Comune ovvero alla trasmissione agli organi di Polizia e ai pubblici esercizi aventi sede nelle aree interessate dal presente provvedimento.

**Sottoscritto dal Sindaco
FUREGATO ANDREA
con firma digitale**

Diritto di accesso ed informazione dei cittadini previsto dalla Legge 7 Agosto 1990 n° 241

Autorità emanante: Sig. SINDACO di LODI

Servizio proponente: Polizia Locale

Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti: Comando Polizia Locale con sede in LODI via Cadamosto n° 13

Responsabile del procedimento amministrativo: Ai sensi dell'art. 8 della Legge 7 agosto 1990 n° 241, il responsabile del procedimento amministrativo è il Dirigente della Polizia Locale